



## **CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO DELL'U.I.F.- UNIONE ITALIANA FORENSE ROMA 6 APRILE 2016**

Il giorno 6 del mese di aprile, dell'anno 2016, in Roma, via Caracciolo 22, presso il circolo "Arti e Mestieri", si è riunito in autoconvocazione il congresso nazionale dell'Unione Italiana Forense, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto
- 2) Elezione delle cariche sociali
- 3) Varie ed eventuali.

Il Congresso nomina all'unanimità presidente dell'assemblea l'Avv. Roberto Zazza, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Enrico Calabrese.

Atteso che lo statuto dell'UIF risale al 1997, in occasione della nascita dell'associazione, a seguito del Congresso costituente dal tema "Avvocatura: Garanzia di libertà", appare opportuno apportare le modifiche necessarie ad adeguarne il contenuto alle attuali esigenze dell'Avvocatura e alla normativa vigente.

Il Presidente, illustra al congresso le modifiche statutarie proposte.

L'Assemblea congressuale, dopo ampia discussione ritiene di approvare all'unanimità le modifiche di seguito riportate

-----

### **Capo I**

#### **DENOMINAZIONE – DURATA - SEDE - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 1**

- Denominazione e durata -

L'Associazione denominata "Unione Italiana Forense o "U.I.F.", Codice Fiscale 05573851002 ,ha durata illimitata. Ha come simbolo il solo busto dell' l'Uomo Vitruviano" stilizzato, su sfondo blu con sovrastante linea rossa con ai lati una freccia e con sovrastante la scritta " Unione Italiana Forense" e con il sovrastante acronimo "UIF".

##### **Articolo 2**

- Sede-

L'UIF ha attualmente sede in Roma, nella Via Cicerone, 28, l'eventuale modifica di sede legale non avrà bisogno di approvazione da parte dell'assemblea

L'Associazione può istituire sedi regionali e locali, corrispondenti ai distretti di Corte d'Appello e/o alle circoscrizioni dei Tribunali.

##### **Articolo 3**

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) difesa e promozione dei valori di libertà e legalità, a tutela dei diritti e degli interessi economici, sociali, morali e professionali dei cittadini;
- b) studio, analisi e divulgazione delle problematiche della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e le strutture processuali alle esigenze attuali della collettività nazionale anche nel contesto europeo ed internazionale in genere;

- c) azione costante per la soluzione dei problemi della giustizia, della vita giudiziaria e dell'ordine forense
- d) tutela della funzione e della dignità dell'avvocatura italiana, connaturata al suo alto valore costituzionalmente sancito;
- e) affermazione dei principi di indipendenza, alta professionalità ed autonomia della categoria forense;
- f) rappresentanza degli associati nell'ambito della categoria forense e nei confronti delle istituzioni e di tutte le parti sociali;
- g) elevazione del profilo professionale, morale ed intellettuale degli associati;
- h) provvedere alla formazione ed all'aggiornamento professionale della categoria forense ed in particolare dei propri associati, con particolare riferimento alla formazione specialistica;
- i) fondare, promuovere e gestire corsi di formazione professionale volti ad agevolare l'ingresso e la formazione dei giovani avvocati nel contesto nazionale, europeo ed internazionale;
- l) tutelare i diritti dell'avvocatura, specialmente dei giovani avvocati, e promuovere le migliori condizioni per l'accesso alla professione forense, la specializzazione professionale ed una equa contribuzione previdenziale;
- m) promuovere la solidarietà morale e materiale fra gli avvocati.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà assumere ogni iniziativa che riterrà opportuna, promuovere incontri, gruppi di studio ed approfondimento, convegni, manifestazioni, dibattiti, corsi di formazione, seminari, pubblicazioni anche periodiche e svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale.

L'Associazione non ha fini di lucro; eventuali introiti provenienti dallo svolgimento di attività occasionali e/o accessorie, anche di carattere commerciale purché connesse con le attività istituzionali, sono destinate dall'associazione alla promozione delle sue finalità.

## **Capo II**

### **ASSOCIATI**

#### **Articolo 4**

- Associati -

L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione dei principi che la ispirano e la partecipazione alle iniziative che, negli ambiti degli scopi sociali, saranno promosse dagli organi rappresentativi dell'Associazione.

Gli associati si distinguono in ordinari ed onorari.

Possono aderire all'UIF come soci ordinari esclusivamente gli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi speciali e i praticanti avvocati iscritti nei relativi registri tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari infamanti, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano disposti a dare il proprio contributo, sia personale che finanziario, al perseguimento degli stessi.

Per aderire all'Associazione l'aspirante socio deve:

- presentare domanda scritta al Consiglio della circoscrizione del Tribunale del Foro di appartenenza, o, in sua mancanza, al Consiglio distrettuale della relativa Corte d'Appello, o, in sua mancanza presso la relativa sede regionale dell'UIF o, in sua mancanza, presso la Sede nazionale fino a che non verrà costituita la sede territorialmente competente.
- dichiarare di accettare le norme dello statuto e le finalità dell'Associazione;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'ammissione della domanda è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo a cui è inviata la richiesta, il quale decide insindacabilmente.

Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accoglimento della domanda e valgono per l'intero anno solare.

Gli associati onorari, non necessariamente avvocati o praticanti avvocati, ma comunque professionisti o operatori del settore "Giustizia" che abbiano manifestato l'interesse di aderire all'associazione e che ne condividano i principi, sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su istanza dei Consigli circoscrizionali o distrettuali o regionali.

Tale nomina può derivare loro dallo svolgimento di attività ritenute particolarmente benemerite e

significative, non solo nei confronti dell'Associazione ma anche nel comparto della giustizia, o dall'essersi contraddistinti per meriti particolari.

### **Articolo 5**

- Diritti degli associati -

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

I soci ordinari, in conformità al presente statuto ed ai regolamenti esecutivi che eventualmente saranno emanati, partecipano all'Assemblea nazionale con diritto di voto ed hanno diritto a ricoprire le cariche associative.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare al Congresso nazionale, se in regola con il versamento delle quote associative, ma avranno diritto di voto coloro i quali saranno iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente.

### **Articolo 6**

- Cariche -

Tutte le cariche, elettive e di nomina, sono di regola onorifiche e vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute.

### **Articolo 7**

- Recesso, decadenza ed esclusione degli associati -

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o per cancellazione dall'Albo professionale.

Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione o che in essa non si riconosca più.

Il recesso ha effetto immediato non appena pervenuto all'Associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo territoriale di competenza nel caso in cui l'associato:

- non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- sia stato cancellato dall'albo professionale.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo territoriale di competenza nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione con il proprio comportamento personale e/o professionale;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- abbia riportato condanna penale infamante o sanzione disciplinare superiore alla censura o infamante o abbia tenuto un comportamento in contrasto con i principi dell'Associazione;

La decadenza o l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo territorialmente competente dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare la decadenza o l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale che delibererà sull'accoglimento o sul rigetto dello stesso alla prima riunione successiva, sentito il Comitato Etico.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica associativa.

L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati ed ancora dovuti.

## **Capo III**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 8**

- Organi centrali -

Sono organi centrali dell'UIF:

- il Congresso (o Assemblea) Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Segretario Generale del Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Comitato Etico;
- il Comitato Scientifico.

## **Articolo 9**

### - Congresso Nazionale -

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'associazione che definisce i programmi ed indirizza l'attività politica dell'UIF in relazione alle finalità istituzionali.

Il Congresso Nazionale, inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva lo statuto e le sue modificazioni, salvo deleghe circostanziate al Consiglio Direttivo Nazionale;
- approva la relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo sull'attività e sulla gestione dell'Associazione;
- delibera i Regolamenti e le modifiche agli stessi;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza infra specificata.
- delibera la costituzione o la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Hanno diritto a partecipare al Congresso Nazionale:

- a) i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) tutti gli associati UIF in regola con la quota associativa alla data del 31 Dicembre antecedente all'avviso di convocazione;
- c) i componenti del Comitato Etico;
- d) gli associati benemeriti, con diritto di espressione ma senza diritto di voto.

Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e dal Presidente del Comitato Etico, che insieme al Segretario generale del Consiglio Direttivo Nazionale costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Congresso. Tale ufficio resterà in carica per tutta la durata del Congresso e regolamerà i lavori congressuali, assicurando la regolarità delle votazioni in assemblea.

Il Congresso Nazionale può riunirsi sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Il Congresso Nazionale in seduta ordinaria viene convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di Dicembre, ed ogni qualvolta almeno cinque membri del Consiglio Direttivo Nazionale o duecentocinquanta associati con diritto di voto ne ravvisino l'opportunità.

Il Congresso Nazionale straordinario, da convocarsi con le modalità previste per quello ordinario, delibera circa le modifiche statutarie, la durata e lo scioglimento dell'Associazione o argomenti di eccezionale importanza e urgenza.

Il Congresso Nazionale, riunito sia seduta ordinaria che straordinaria, è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Comitato Etico.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso con qualunque forma, anche a mezzo pubblicazione su giornali, ovvero siti web o per email, contenente gli argomenti all'ordine del giorno almeno un mese prima del congresso.

L'assemblea in sessione ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se il numero degli associati intervenuti o rappresentati è almeno pari ad un terzo degli associati risultanti al 31 Dicembre dell'anno antecedente. In seconda convocazione è validamente costituita è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale, riunito in seduta ordinaria, sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Congresso Nazionale in sessione straordinaria è validamente costituito quando siano presenti o rappresentati la maggioranza più uno degli associati.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale straordinario relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre sono assunte col voto favorevole dei 3/4 dei presenti quelle relative allo scioglimento dell'associazione o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

## **Articolo 10**

- Consiglio Direttivo Nazionale -

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario Nazionale, Tesoriere e otto consiglieri eletti dal Congresso fra i Presidenti regionali o loro delegati.

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta di:

- eseguire i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso Nazionale;
- approvare il regolamento interno dell'UIF;
- approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- deliberare la convocazione straordinaria del Congresso Nazionale;
- nominare gli associati onorari;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- vigilare sul buon andamento dei Consigli Direttivi distrettuali e circoscrizionali ed eventualmente, laddove dovessero emergere gravi anomalie in uno o più Consigli direttivi territoriali, decretarne a maggioranza il commissariamento per procedere senza indugio alla elezione dei nuovi membri del Consiglio territoriale, affidando temporaneamente la gestione delle attività istituzionali ad uno o più Commissari *ad acta*;
- approvare il piano organizzativo relativo alle modalità di stipula delle convenzioni nazionali con operatori commerciali e/o di servizi, al fine di garantire agevolazioni e facilitazioni per gli associati nei settori merceologici e/o servizi previsti.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale vengono eletti dal Congresso Nazionale e successivamente, i consiglieri designano fra di loro, a maggioranza, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, i quali rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio cessi dall'incarico, il Consiglio Direttivo Nazionale può provvedere alla sua sostituzione cooptando un altro consigliere ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui venga meno, contemporaneamente, oltre la metà dei membri del Consiglio, i Consiglieri nazionali rimasti in carica devono immediatamente convocare il Congresso Nazionale al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Nel caso di totale assenza o di inattività dei restanti Consiglieri nazionali, la convocazione dell'assemblea nazionale spetta al Presidente del Comitato Etico, ed, in ulteriore difetto, agli associati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice-Presidente ed, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, mentre in adunanza straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei Consiglieri ne faccia richiesta.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto e che possono intervenire anche per delega.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Nazionale, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su istanza di uno o più componenti del Consiglio medesimo, può inoltre cooptare, a maggioranza, uno o più associati per svolgere particolari incarichi.

## **Articolo 11**

## - Elezione del CDN -

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale vengono eletti o per acclamazione o a maggioranza e durano in carica tre anni o in regime di proroga fintantoché non si svolgerà un valido Congresso nazionale.

I candidati dovranno far pervenire al più tardi entro trenta giorni prima delle elezioni la loro candidatura al Consiglio Direttivo nazionale uscente ed al Comitato Etico.

Il Consiglio Direttivo Nazionale esaminerà il diritto del candidato a partecipare alle elezioni ed in caso negativo ne darà comunicazione all'interessato ed al Presidente del Comitato Etico.

Contro tale decisione è ammesso reclamo al costituendo Ufficio di Presidenza del Congresso.

L'elenco dei candidati sarà pubblicato all'inizio del Congresso e potranno essere votati soltanto i candidati presenti nell'elenco. E' ammesso il voto attraverso delega scritta.

Avverso la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso all'Ufficio elettorale entro il giorno stesso della proclamazione.

L'Ufficio elettorale cesserà le sue funzioni alla conclusione delle operazioni elettorali.

## **Articolo 12**

### - Presidente -

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale UIF:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal regolamento il Congresso Nazionale, coordinandone i lavori;
- c) convoca almeno due volte l'anno in sessione ordinaria il Consiglio Direttivo Nazionale, dirigendo ed organizzando i lavori;
- d) firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso, nonché ogni atto sociale che impegni l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- e) sovrintende la corretta attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- f) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'UIF.
- g) è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo Nazionale in cui è stato eletto;
- h) provvede alla gestione degli affari dell'Associazione;
- i) delibera la sospensione o l'esclusione degli associati, previo parere conforme del Comitato Etico

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale Direttivo, riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

## **Articolo 13**

### - Segretario generale -

Il Segretario generale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale e partecipa con diritto di voto.

Garantisce l'organizzazione dell'Associazione, coordina il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede a collaborare il Presidente nelle attività istituzionali.

Dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo Nazionale in cui è stato eletto.

## **Articolo 14**

### - Tesoriere -

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale. E' responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo dell'Associazione. E' cointestatario con il Segretario Generale dei conti e depositi intestati all'associazione stessa. Predisporre e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo nazionale; è depositario e responsabile delle scritture amministrative e contabili dell'Associazione.

Dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo Nazionale in cui è stato eletto.

Provvede ai pagamenti ed agli incassi in nome e per conto dell'Associazione per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. Per spese, incassi o impegni che eccedono l'ordinaria amministrazione dovrà avere il preventivo consenso del Presidente del Consiglio Direttivo nazionale.

### **Articolo 15**

- Comitato Etico-

Il Comitato Etico è composto da cinque membri, tre effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente, e due supplenti, tutti eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti i Presidenti regionali.

Possono farne parte solo gli associati, ordinari o onorari, che non rivestano alcuna carica sociale.

E' competente a dirimere le controversie insorte tra gli associati o tra questi e l'Associazione.

Il comitato decide a maggioranza dei suoi componenti nel rispetto dei principi di diritto e comunque *ex bono et aequo* ed in assoluta conformità ai principi che ispirano l'Associazione.

Ogni decisione presa dal comitato è definitiva ed inappellabile, salvo quella inerente l'esclusione o la decadenza che, se impugnata dall'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione, deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale. Il deve giudicare entro trenta giorni dal deferimento.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Il Comitato Etico, ovvero i suoi membri, possono anche, su concorde richiesta delle parti, costituirsi in collegio arbitrale irrituale, fungendo da amichevoli compositori per la risoluzione di determinate controversie e decidendo con un lodo. In tal caso essi saranno tenuti all'osservanza delle norme di legge relative alla pronuncia degli arbitrati. L'adesione al forum comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

## **Capo IV**

### **ORGANI PERIFERICI**

#### **Articolo 16**

- Sedi territoriali - Organi periferici -

Le sedi territoriali vengono costituite su domanda di almeno cinque soci iscritti allo stesso Consiglio dell'Ordine e tramite i suoi organismi consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Fino a che non è costituita la sede, l'aspirante associato può optare se aderire alla sede territoriale limitrofa o alla sede nazionale.

Sono organi periferici dell'Associazione: il Responsabile Regionale, il Consiglio Distrettuale, il Presidente Circostrizionale.

Gli organi periferici, coordinandosi agli altri organi sovraordinati, provvedono a:

- promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- attuare nel territorio di competenza i programmi di attività dell'Associazione;
- rappresentare l'Associazione in sede locale.

#### **Articolo 17**

-Responsabile Regionale-

Il Responsabile Regionale coincide con uno dei Presidenti distrettuali della Regione o, in loro assenza, con uno dei Presidenti circostrizionali. Dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Coordina e vigila sull'attività di tutti gli organi periferici dell'Associazione nella propria Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

#### **Articolo 18**

- Consiglio Distrettuale -

Il Consiglio Distrettuale si costituisce nel territorio corrispondente al Distretto della Corte d'Appello nel cui territorio siano iscritti almeno cinque associati.

Gli associati del Distretto eleggono fra di essi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e ne danno immediata comunicazione al Segretario Generale che trasmetterà la comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale che – verificata la sussistenza dei presupposti statuari – ne effettuerà il riconoscimento, previo parere del Responsabile regionale.

Il Consiglio Distrettuale, collabora con il Consiglio Direttivo Nazionale, al fine di realizzare gli scopi statuari e regolamentari nel territorio di propria competenza e conformemente alle direttive emanate dagli organi centrali alla cui vigilanza è sottoposto.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza locale dell'Associazione;
- b) convoca nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal regolamento il Congresso Distrettuale, coordinandone i lavori;
- c) convoca almeno due volte l'anno in sessione ordinaria il Consiglio Distrettuale, dirigendo ed organizzando i lavori;
- d) firma ogni atto di ordinaria amministrazione mentre, per gli atti che esorbitano dall'ordinaria amministrazione, deve essere autorizzato previamente dal Consiglio stesso;
- e) sovrintende la corretta attuazione delle deliberazioni degli organi statuari dell'Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- f) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'UIF.
- g) è eletto fra i membri del Consiglio Distrettuale e dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo in cui è stato eletto;
- h) provvede alla gestione degli affari dell'associazione;

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Distrettuale e partecipa con diritto di voto.

Garantisce l'organizzazione dell'Associazione, coordina il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, collabora con il Presidente nelle attività istituzionali, trasmette copia delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento adottato al Segretario entro cinque giorni.

Dura in carica tre anni dall'elezione e comunque non oltre la durata del Consiglio Distrettuale a cui appartiene ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Distrettuale.

E' responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo dell'associazione a livello locale e si adopera affinché gli associati provvedano tempestivamente al versamento delle quote.

E' cointestatario con il Segretario dei conti e depositi intestati all'Associazione stessa.

Predisporre e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo territoriale; è depositario e responsabile delle scritture amministrative e contabili dell'Associazione.

Collabora con il Tesoriere Nazionale per le esigenze locali dell'Associazione;

Dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Distrettuale a cui appartiene ed è rieleggibile.

Provvede, a livello locale, ai pagamenti ed agli incassi in nome e per conto dell'Associazione per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. Per spese, incassi o impegni che eccedono l'ordinaria amministrazione dovrà avere il preventivo consenso del Presidente.

## **Articolo 19**

- Presidente Circostrizionale -

Il Presidente Circostrizionale, d'intesa e in piena collaborazione con il Presidente ed il Segretario del Consiglio Distrettuale di riferimento, si occupa dell'attività dell'Associazione nella circostrizione del Tribunale in cui è stato eletto.

## **Articolo 20**

- Coordinamento regionale -

In ogni regione, le sedi territoriali UIF eleggono un proprio coordinatore da individuarsi fra i Presidenti



delle sedi distrettuali ivi istituite o, in mancanza di sedi distrettuali costituite, fra i Presidenti dei Consigli circoscrizionali UIF, dandone comunicazione al Segretario Generale ed al Presidente Nazionale UIF.

Il coordinatore, nella veste di Presidente Regionale UIF:

- coordina le iniziative in ambito esclusivamente regionale, nel rispetto dei principi dell'Associazione e delle norme statutarie;
- promuove la creazione di nuove sedi territoriali;

### **Articolo 21**

- Opzione per l'autonomia patrimoniale delle sedi territoriali -

Le sedi territoriali o i singoli associati non possono assumere obbligazioni in nome e per conto dell'UIF, ma possono anche optare per l'autonomia patrimoniale. In tal caso la sede provvede ad ogni adempimento di legge e fiscale richiesto, connesso e collegato, di cui è responsabile il Presidente territoriale.

L'opzione per l'autonomia patrimoniale e i conseguenti adempimenti devono essere tempestivamente comunicati alla Sede nazionale.

La sede, in ogni caso, è tenuta al versamento della quota associativa alla Sede nazionale, nonché della quota parte prevista per la partecipazione ad eventi a pagamento, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nazionale.

In ogni caso, per qualunque attività dovrà sempre rapportarsi con gli organi istituzionali sovraordinati.

Laddove la sede territoriale non opti per l'autonomia patrimoniale, è tenuta a prestare ogni collaborazione con il Tesoriere nazionale per l'esatta tenuta della contabilità con riferimento alle iniziative territoriali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a proprio insindacabile giudizio, potrà fornire contributi alle sedi territoriali per promuovere iniziative ed attività che riguardino gli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 22**

- Componente Giovanile -

L'UIF valorizza la formazione etica e giuridica dell'avvocatura futura e pertanto prevede che a livello circondariale, distrettuale e nazionale la costituzione di una componente giovanile denominata come "UIF Giovani".

La componente giovanile si propone di studiare e rappresentare i problemi e le esigenze dell'accesso alla professione. A tal fine attiverà presso le sedi territoriali e nazionali ogni iniziativa utile al fine, in grado di fornire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, contribuire alla loro formazione, alla loro specializzazione ed all'organizzazione del lavoro; anche tutelando i rapporti professionali all'interno degli studi legali.

La componente si attiverà presso i laureandi in giurisprudenza per creare un ponte con l'esercizio della professione, sia con sistemi di tutoraggio nella fase finale del percorso universitario, sia con l'indirizzo verso i settori in sviluppo della domanda professionale.

La componente giovanile in collaborazione con gli organi associativi ed il Collegio Scientifico proporrà o organizzerà attività scientifiche e culturali, promuoverà e manterrà i rapporti con le Università, con le scuole forensi e con le scuole di formazione.

## **Capo V**

## **COMITATO SCIENTIFICO**

### **Articolo 23**

- Composizione e finalità -

Il Comitato Scientifico, che al suo interno elegge un coordinatore, costituisce la struttura di approfondimento culturale e professionale nonché elaborativa delle tesi e dei programmi dell'associazione. I componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo nazionale.

Possono essere costituiti Comitati Scientifici su base territoriale locale dalle singole strutture territoriali.

## **Capo VI**

### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Articolo 24**

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Articolo 25**

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- quote associative annuali;
- contributi volontari degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso e non ha alcun diritto sui beni dell'Associazione.

#### **Articolo 26**

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo Nazionale approva il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, le spese, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati nel Congresso Nazionale successivo.

Entro il 31 Marzo di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale.

## **Capo VII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 27**

– Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale -

L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea Nazionale dei soci, con maggioranza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

## **Capo VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 28**

- Controversie -

Le controversie fra gli associati, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi sono rimesse al Comitato Etico, con divieto di adire la magistratura ordinaria, salvo l'espresso consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, cui va rivolta apposita istanza.

Gli associati, aderendo all'Associazione, dichiarano di accettare espressamente la presente norma che varrà come clausola compromissoria.

#### **Articolo 29**

- Norme di attuazione -

Per l'attuazione del presente statuto il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla emanazione di uno o più regolamenti.

#### **Articolo 30**

- Rapporti con altre associazioni -

Al fine di perseguire finalità sociali, culturali o esecutive, l'UIF potrà federarsi con altre associazioni, mantenendo ciascuna associazione la propria individualità e soggettività giuridica.

Presupposti indefettibili per la federabilità sono la piena condivisione dei principi, delle finalità e dei valori dell'UIF.

## **Capo IX**

### **SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Articolo 31**

- Sanzionabilità -

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato Etico, laddove questi vengano a conoscenza, in qualsiasi modo, di un illecito disciplinarmente rilevante.

## **Articolo 32**

- Tipologia delle sanzioni -

Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione, la censura e l'espulsione.

## **Articolo 33**

- Ricorso -

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da presentarsi entro dieci giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.

## **- RINVIO -**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, nonché le norme del Codice deontologico forense.

\*\*\*\*\*

Sul punto n. 1) all'ordine del giorno, l'assemblea congressuale, all'unanimità, approva integralmente le modifiche. L' UIF, pertanto, adotta lo statuto così come sopra testualmente riportato.

I presenti provvedono a sottoscrivere lo statuto.

\*\*\*\*\*

Il Presidente introduce il punto n. 2) posto all'ordine del giorno: "Elezioni delle cariche sociali".

L'assemblea per acclamazione nomina quale presidente nazionale dell'UIF l'Avv. Elisabetta Rampelli del Foro di Roma, in ragione della stima e della fiducia che i colleghi ripongono nella sua figura, sia in quanto socio fondatore dell'associazione, sia in ragione dell'impegno speso negli anni per l'associazione e per l'Avvocatura tutta.

L'Avv. Rampelli, ringraziando l'assemblea congressuale per la fiducia riposta, accetta la carica.

L'Assemblea congressuale provvede altresì alla nomina delle ulteriori cariche sociali statutariamente previste:

Vengono dunque nominati, all'unanimità:

Vice Presidente l'Avv. Marino Iannone del Foro di Napoli;

Segretario l'Avv. Enrico Calabrese del Foro di Catania

Tesoriere l'Avv. Antonietta Lazzaruolo del Foro di Roma

Componenti del consiglio direttivo

L'Avv. Roberto Zazza del Foro di Roma

L'Avv. Giorgio Lombardi del Foro di Roma

L'Avv. Nino Irollo del Foro di Napoli

L'Avv. Antonio Di Pinto del Foro di Trani

L'Avv. Claudia Vettorazzi del Foro di Trento

L'Avv. Pasquale Altamura del Foro di Napoli, con delega alla formazione

L'Avv. Sara Kelany del Foro di Latina.

L'Avv. Guido De Maio del Foro di Napoli.

Gli Avvocati, ringraziando l'assemblea, accettano le cariche sociali.

Componenti del Comitato Etico:

L'Avv. Francesco Franzese del Foro di Nola

L'Avv. Francesca Felici del Foro di Roma

L'Avv. Patrizia Maestri Pieri del Foro di Napoli

L'Avv. Sergio Piccolo del Foro di Catania

L'Avv. Sabrina Evola del Foro di Catania

Componenti del Comitato Scientifico:

L'Avv. Roberto Zazza, in qualità di coordinatore

L'Avv. Marco Sozio del Foro di Firenze  
L'Avv. Marina Saracini del Foro di Roma  
L'Avv. Nicola Quinto del Foro di Trani  
L'Avv. Angela Natale del Foro di Cassino  
L'Avv. Sergio Longhi del Foro di Napoli  
L'Avv. Enrico Gurrieri del Foro di Catania  
L'Avv. Guido De Maio del Foro di Napoli.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dell'assemblea prende atto dell'elezione delle cariche sociali.  
L'assemblea congressuale dà mandato al Presidente Nazionale di convocare il congresso nazionale entro il mese di giugno dell'anno 2016  
Non essendovi altro da deliberare, alle ore 17,00 il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea congressuale.

\*\*\*\*\*

IL Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea